



Comune di Tricase (Lecce)
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti :

- vista la nota prot. n. 18553 datata 16.11.2015 del Settore Programmazione e Bilancio, a firma del Responsabile di Settore dott. Marcellino Nicola Trevisan, avente ad oggetto : "RATIFICA - VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - DELIBERA G.C. N. 201/2015", pervenuta a mezzo PEC al Presidente del Collegio in data 16.11.2015;
- vista la proposta di Consiglio Comunale n. 1438 del 16.11.2015 avente ad oggetto : "RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - DELIBERA G.C. N. 215/2015" e relativi allegati;
- vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 09.10.2015, avente ad oggetto : "VARIAZIONE di BILANCIO";
- visto l'art. 57 comma 1 lett. b) del Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 63 del 17/11/1997;
- visto l'art. 175 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in data 16.11.2015 dal Responsabile del Settore Programmazione e Bilancio, dott. Marcellino Nicola Trevisan;
- visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in data 16.11.2015 dal Responsabile del Settore Programmazione e Bilancio, dott. Marcellino Nicola Trevisan;
- visto il parere del Responsabile del Settore Programmazione e Bilancio, dott. Marcellino Nicola Trevisan, espresso ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, con nota datata 26.11.2015;

esprime

parere favorevole

alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di variazione al Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2015 ed agli allegati documenti, composti dal bilancio pluriennale 2015/2017 e dalla relazione previsionale e programmatica, approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 09.09.2015, limitatamente a quanto previsto dall' art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 rimodulato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 al comma 1, lett. b), punto 2), coordinato con la Legge di conversione 07.12.2012 n. 213, e con le seguenti prescrizioni:

- 1) in sede di assestamento generale di bilancio è necessario effettuare le verifiche di congruità del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE) in relazione al grado di accertamento e riscossione delle entrate di difficile esazione, verificandone conseguentemente se il grado di non riscosso sia in linea con quello calcolato in fase di previsione onde apportarne le modifiche conseguenti;
- 2) in sede di assestamento generale di bilancio è necessario effettuare le verifiche di congruità del Fondo rischi spese legali (contenzioso pendente) al fine di ribadire se quello costituito in fase di previsione è coerente con il rischio di soccombenza insito nei contenziosi pendenti alla data del presente parere;
- 3) in sede di assestamento generale di bilancio è necessario effettuare la verifica di esigibilità di tutte le entrate e spese onde adeguare le relative imputazioni contabili in base al nuovo principio contabile in vigore dal 01/01/2015;
- 4) tanto in quanto non risultano adeguati gli stanziamenti di previsioni relativi agli esercizi 2016 e 2017, ciò sia in relazione alla verifica di esigibilità succitata, sia in relazione alla necessità di predisporre

S. A. C.

stanziamenti utili per il sicuro esercizio provvisorio 2016 che si baserà sui dati assestati nell'esercizio 2016 del triennio 2015-2017. Le conseguenze negative potrebbero irrigidire fortemente la gestione 2016;

5) il Collegio dei Revisori, è obbligato a sottolineare che la deliberazione di Giunta, di cui sopra, non motiva il carattere di urgenza, (molte variazioni, di cui alla manovra, avrebbero potuto essere proposte direttamente al Consiglio Comunale) con cui si giustifica l'adozione di un provvedimento di competenza consiliare da parte della giunta (l'unico, tra l'altro, consentito), in quanto riguarda, appunto, la "titolarità dell'organo deliberante" nella competenza della materia che "provvisoriamente ed eccezionalmente" viene assunta ed esercitata da un organo diverso.

Peraltro, avrebbe potuto riguardare anche i "tempi di formazione e produzione" dell'atto, con riferimento alla previsione di una significativa riduzione dei termini per l'espressione dei pareri necessari rispetto all'iter consueto. Ma, al contrario, non riguarda e non può riguardare affatto la "completezza e la perfezione" dell'atto amministrativo che deve essere provvisto, in ogni caso, di tutti gli elementi e i requisiti di legge per produrre validamente e legittimamente gli effetti giuridici previsti.

Infatti, vedasi l'art. 175, comma 2, «le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare» e l'art. 175, comma 4 (che riprende la deroga prevista al comma 4 dell'art. 42) «le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine».

Si ribadisce quindi, senza fraintendimento alcuno, che:

1. le variazioni al bilancio sono di competenza del consiglio comunale;
2. in via d'urgenza, le variazioni possono essere adottate dalla giunta, salvo ratifica, purché vi siano i requisiti dell'urgenza che, nel caso di specie, non

tutte le variazioni posseggono, e comunque, il Consiglio Comunale in sede di
ratifica non può che prenderne atto.

Bari, Taranto, Matino, 26.11.2015

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa *Michelina Leone* - presidente

Dott.ssa *Maria Grazia De Pasquale*

Dott. *Giorgio Salvatore Toma* - componente

